



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 308 /2019 R.G.E.

Il G.E.;

visto l'art. 127ter, comma 1, c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10, d.lgs. 149/2022, secondo il quale "l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice"; ritenuto che con ordinanza del 21/12/2022 è stato disposto che l'udienza odierna fosse sostituita con il deposito di note scritte;

ritenuto che il creditore procedente, i debitori esecutati e il custode hanno depositato nel termine concesso le note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza;

ritenuto che, come richiesto dal creditore procedente, va disposta la vendita degli immobili pignorati;

ritenuto che gli immobili pignorati sono stati edificati in regime di edilizia convenzionata e agevolata;

ritenuto che, pertanto, appare opportuno che siano allegati all'avviso di vendita (oltre alle due relazioni dell'esperto stimatore del 14/4/2020 e del 3/1/2022) anche la convenzione del 6/6/2001 tra il Comune di Vittoria e la Soc. Coop. [REDACTED] la rettifica della convenzione del 15/7/2002 e l'atto di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 27/1/2005, al fine di assicurare un'adeguata informazione degli eventuali interessati;

P.Q.M.

- 1) dispone con separata ordinanza la vendita degli immobili pignorati;
- 2) dispone che siano allegati all'avviso di vendita (oltre alle due relazioni dell'esperto stimatore del 14/4/2020 e del 3/1/2022) anche la convenzione del 6/6/2001 tra il Comune di Vittoria e la Soc. Coop. [REDACTED], la rettifica della convenzione del 15/7/2002 e l'atto di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 27/1/2005.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Ragusa, 15/03/2023.

Il G.E.

Carlo Di Cataldo